



Provincia di Fermo

SEGNATURA

ID: 181284 | 04/06/2013 | ZPA

Allegato: D.L.vo n. 33/2013

Ai Dirigenti della Provincia di Fermo
e p.c. Al Presidente della Giunta
della Provincia di Fermo
Al Presidente del Consiglio Provinciale
di Fermo
Agli Assessori della Provincia di Fermo
All' O.I.V.
Al Collegio dei revisori dei Conti
Loro indirizzi di posta elettronica

CIRCOLARE N. 5/2013

OGGETTO: MODALITA' ATTUATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 15, 26 E 37 DEL D. L.VO N. 33/2013 IN MATERIA DI TRASPARENZA

Con la presente circolare vengono fornite le disposizioni attuative, che diventeranno operative dal giorno **lunedì 10 giugno 2013**, delle norme contenute nel D.L.vo n. 33/2013: a decorrere da quella data ogni Settore dovrà provvedere ad inserire i dati sotto indicati e con le modalità descritte nella presente circolare.

PRINCIPI GENERALI DEL DECRETO LEGISLATIVO 14.03.2013 N. 33

Il D.L.vo n. 33 del 14.03.2013, entrato in vigore lo scorso 20 aprile, ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha riordinato ed in parte innovato la disciplina concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle informazioni delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha dedicato una particolare attenzione alle esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa, ritenendo che aumentando il numero degli atti e provvedimenti visionabili sui siti informatici degli enti pubblici sia possibile realizzare un salto di qualità nei rapporti con i cittadini sia sul versante della migliore conoscibilità all'esterno dell'attività amministrativa, sia nelle forme di controllo che nella prevenzione dei fenomeni di cattiva amministrazione.

Con la novella normativa viene inoltre confermato l'obbligo per gli enti pubblici di dotarsi di uno specifico piano di trasparenza e, a questo proposito, gli enti locali non hanno spazi di intervento autonomi bensì debbono conformarsi al dettato normativo che contiene una disposizione che attiene ai livelli minimi essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che debbono essere assicurati.

In attesa che venga predisposto ed approvato il piano della trasparenza, occorre porre in essere una serie di azioni finalizzate a disporre la sollecita pubblicazione delle informazioni minime richieste dal legislatore all'interno di una specifica sezione del sito istituzionale dell'Ente che viene

indicata come “Amministrazione Trasparente” e garantire a tutti i soggetti interessati l'accesso civico inteso come diritto di tutti i cittadini ad ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito dell'Ente.

L'accesso civico costituisce quindi un diritto individuale di ogni cittadino che può esercitarlo in modo del tutto libero e svincolato da ogni regolamentazione e disciplina, e può essere fatto valere senza motivazione ed in modo del tutto gratuito.

Quando le norme impongono all'amministrazione obblighi di pubblicità (il D.L.vo n. 33/2013 li fissa in materia di organi di indirizzo politico, personale, incarichi esterni, beni e contratti pubblici, ecc., come facilmente evidenziabili dalla lettura della struttura delle informazioni che costituisce un allegato del decreto) e tali obblighi non sono rispettati, il decreto consente a chiunque di chiedere la messa a disposizione e la pubblicazione delle informazioni.

Il soddisfacimento di tale significativo diritto viene assicurato attraverso la fornitura e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle informazioni richieste e previste direttamente dal decreto: nel caso di mancato soddisfacimento della richiesta si interviene attraverso il meccanismo della sostituzione del responsabile come disciplinato dalla legge n. 241/1990 per il superamento dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.

Le differenze tra l'accesso ai documenti disciplinato dalla legge n. 241/1990 e quello civico sono rilevanti: il primo è visto come mezzo per proteggere interessi giuridici particolari e può essere esercitato da chi è portatore di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati, esclusa ogni forma di controllo generalizzato dell'attività amministrativa; il secondo prevede invece una legittimazione generalizzata (una sorta di azione popolare) e la possibilità che la richiesta riguardi non tanto singoli documenti quanto tutte le “informazioni” che l'amministrazione avrebbe dovuto pubblicare.

Venendo alla trattazione di alcune parti del decreto che si allega in copia alla presente circolare, si evidenzia come l'art. 53 dello stesso ha espressamente abrogato l'art. 11 (*trasparenza*) del D.L.vo n. 150/2009 e l'art. 18 (*Amministrazione aperta*) del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, sostituiti dalle disposizioni contenute nel medesimo D.L.vo n. 33/2013.

Gli obblighi di trasparenza e pubblicità contenuti nell'abrogato art. 18 del D.L. n. 83/2012 sono stati estesi dal nuovo decreto legislativo anche ad altri ambiti in precedenza non trattati.

Il concetto di *trasparenza* inteso come “accessibilità totale” delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, già contenuto nell'art. 11 del D.L.vo n. 150/2009, ora abrogato, viene riaffermato e integrato dall'art. 1 del D.L.vo n. 33/2013.

Prevede tale disposizione:”1. *La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.* 2. *La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.*

Gli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità si intendono adempiuti attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo la definita struttura dei dati da pubblicare

allegata al decreto, per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi ulteriori o diversi termini previsti da specifiche disposizioni di legge.

La presente circolare è volta a definire le procedure operative per ottemperare ad alcuni degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto in parola e nello specifico quelli contenuti negli articoli 15, 26 e 37, che comportano, necessariamente, il coinvolgimento attivo di tutti i Settori di questo Ente, con riserva di intervenire successivamente su altre questioni poste dalla novella normativa in previsione della imminente redazione del piano della trasparenza.

Pertanto, al fine di ottemperare tempestivamente alle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, i dirigenti, anche in relazione alle indicazioni che sono state fornite nel corso della Conferenza dei dirigenti tenutasi lo scorso 29 aprile e di quelle che saranno fornite durante imminenti specifici incontri, sono invitati a dare attuazione alle procedure come sotto indicate nel più breve termine possibile, rispettando le scadenze contenute nella presente circolare che viene emanata anche in attuazione dell'incarico di Responsabile della trasparenza conferito con decreto presidenziale n. 13 del 22.04.2013.

OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA – ART. 15

L'art. 15 del decreto obbliga le Pubbliche Amministrazioni, a pubblicare, oltre alle informazioni relative agli incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice, per le quali provvederà questo Ufficio, anche i dati concernenti le sole consulenze, le docenze e le collaborazioni.

Ogni Settore dovrà provvedere a pubblicare, per ogni incarico di consulenza o collaborazione, affidato ai sensi di legge, le informazioni obbligatorie come di seguito indicate:

- settore di riferimento;
- dirigente di riferimento;
- nominativo del soggetto incaricato;
- ragione dell'incarico;
- atto di conferimento;
- i compensi;
- inizio e fine dell'incarico;
- data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 53 D.Lgs. 165/2001);
- data di pubblicazione

La pubblicazione di questi dati avverrà attraverso il loro inserimento, mediante un sistema di identificazione elettronica di login e password, in appositi "campi" previsti all'interno di una piattaforma informatica, all'uopo predisposta dal Servizio CED della Provincia e presente sul sito istituzionale.

Ogni dirigente dovrà comunicare a questo Ufficio e al Servizio CED, entro il termine massimo di 3 giorni dal ricevimento della presente, i nominativi delle persone individuate per l'inserimento dei suddetti dati, affinché alle stesse possano essere assegnate login e password.

Il Servizio CED provvederà a comunicare, mediante posta elettronica, le modalità operative per l'inserimento dei dati.

Si ricorda che la pubblicazione di detti incarichi sul sito istituzionale dell'Ente non elimina l'obbligo di comunicazione degli stessi alla Corte dei Conti – Sezione regionale per quelli di importo

superiore a €. 5.000,00 (art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005) e al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 244/2007.

La pubblicazione delle suddette informazioni deve avvenire entro tre mesi dalla data di conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla data della sua cessazione : si ricorda che detta pubblicazione è condizione indispensabile per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, per cui il pagamento dell'avvenuta prestazione potrà avvenire solo dopo che verrà accertato l'avvenuto adempimento del presente obbligo.

In caso di omessa pubblicazione nei termini di legge, l'eventuale avvenuto pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che ha predisposto l'atto di incarico e comporta sanzioni disciplinari e pecuniarie, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15.

OBBLIGHI SPECIFICI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI – ARTT. 26 E 27

Le disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D.L.vo n. 33/2013 hanno sostituito integralmente quelle previste nell'art. 18 del D.L. n. 83/2012, abrogato espressamente dall'art. 53 del D.L.vo n. 33/2013.

L'articolo 26 del D.L.vo n. 33/2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni provvedano a pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari erogati alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 di importo superiore a **mille euro**.

Per atti di concessione e attribuzione si possono intendere, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva:

- sovvenzioni;
- sussidi;
- ausili finanziari;
- contributi;
- vantaggi economici di qualunque genere a persone (es. *borse lavoro, borse di studio, work experience, tirocini formativi, e voucher FSE*), enti privati e pubblici.

Ogni Settore dovrà provvedere a pubblicare, per ogni atto di concessione e attribuzione, affidato ai sensi di legge, le informazioni obbligatorie come di seguito indicate:

- Nominativo/ragione sociale del soggetto beneficiario;
- codice fiscale/partita iva (se impresa o ente);
- attività oggetto dell'atto di concessione o attribuzione;
- importo lordo;
- norme o titolo a base dell'assegnazione;
- provvedimento di assegnazione o attribuzione;
- settore;
- dirigente;
- modalità di individuazione del beneficiario;
- link al progetto selezionato (ove presente);
- link al curriculum del soggetto incaricato;

La pubblicazione di questi dati avverrà attraverso il loro inserimento, mediante un sistema di identificazione elettronica di login e password, in appositi "campi" previsti all'interno di

una piattaforma informatica, all'uopo predisposta dal Servizio CED della Provincia, presente sul sito istituzionale.

Ogni dirigente dovrà comunicare a questo Ufficio e al Servizio CED, entro il termine massimo di 3 giorni dal ricevimento della presente, i nominativi delle persone individuate per l'inserimento dei suddetti dati, affinché alle stesse possano essere assegnate login e password.

Il Servizio CED provvederà a comunicare, mediante posta elettronica, le modalità operative per l'inserimento dei dati.

Si ricorda che la pubblicazione delle suddette informazioni, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione per importi superiori a mille euro erogati nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario: dall'esame del comma 3 dell'art. 26 si ritiene che gli obblighi di pubblicazione debbano essere comunque assolti allorché in favore di un unico beneficiario vengano corrisposti vantaggi economici superiori a mille euro nello stesso anno solare.

L'omessa o incompleta pubblicazione è causa di indebito pagamento e comporta responsabilità dirigenziale, erariale nonché civile, in caso di risarcimento del danno da ritardo e può essere rilevata, oltre che dagli organi di controllo, anche dal destinatario o da chiunque vi abbia interesse.

E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei suddetti provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico - sociale degli interessati, in conformità a quanto stabilito dal D.L.vo 196/2003 in materia di tutela dei dati personali.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – ART. 37

L'art. 37 del decreto prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare le informazioni relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità contenute nell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) e secondo quanto previsto dagli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223 del D. Lgs. n. 163/2006.

La norma in parola, che si limita sostanzialmente a richiamare obblighi di pubblicità già vigenti, introduce, al comma 2, l'obbligo di pubblicare la determinazione a contrarre per il solo caso della procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando.

Alla luce del combinato disposto delle disposizioni contenute nel comma 32, art. 1, della Legge n. 190/2012 e nel comma 2 dell'art. 37 del D.L.vo n. 33/2013 ogni Settore, dovrà provvedere a pubblicare, per ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi della normativa citata, le informazioni obbligatorie come di seguito indicate

- Settore e Dirigente di riferimento;
- oggetto del bando;
- tipologia (lavori, servizi, forniture)
- determinazione a contrarre in caso di procedura negoziata
- elenco degli operatori partecipanti (**solo al termine della conclusione della gara**);
- aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- importo delle somme liquidate;
- data di pubblicazione.

La pubblicazione di questi dati avverrà attraverso il loro inserimento, mediante un sistema di identificazione elettronica di login e password, in appositi “campi” previsti all’interno di una piattaforma informatica, all’uopo predisposta, presente sul sito istituzionale.

Ogni dirigente dovrà comunicare a questo Ufficio e al Servizio CED, entro il termine massimo di 3 giorni dal ricevimento della presente, i nominativi delle persone individuate per l’inserimento dei suddetti dati, affinché alle stesse possano essere assegnate login e password.

Il Servizio CED provvederà a comunicare, mediante posta elettronica, le modalità operative per l’inserimento dei dati.

Quest’Ufficio provvederà ad individuare un responsabile che dovrà curare la trasmissione di tabelle riassuntive all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), salvo indicazioni diverse da parte della stessa Autorità che, secondo quanto previsto dalla norma di riferimento, dovrà stabilire con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.

Il comma 32 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 nel prevedere l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare le suindicate informazioni, richiama espressamente, per i casi di omessa trasmissione o pubblicazione, l’articolo 6, comma 11 del D.L.vo n. 163/2006:

“Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione”

Si precisa che ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.L.vo n. 33/2013 il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ivi indicati dovrà essere segnalato all’organo di indirizzo politico, nonché all’OIV, alla CIVIT, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, e nei casi più gravi all’ufficio disciplinare per i provvedimenti del caso.

I nominativi delle persone incaricate dell’inserimento dei dati sopra indicati dovranno essere comunicati tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: loredana.borraccini@provincia.fm.it e lorenzo.silvestri@provincia.fm.it, olimpia.dongiovanni@provincia.fm.it

Distintamente.=



SECRETARIO GENERALE

DR. FABRIZIO ANNIBALI

FA/OSD/fa/osd
Circolare n 5-attuazione artt. 15-26-27-37 in personale